

PROCEDURE ELETTORALI

**per l'elezione del Rappresentante delle Strutture territoriali Provinciali - Area Centro
e
del Rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP)
in seno al Consiglio Nazionale del CIP
*Quadriennio paralimpico 2025-2028***

CANDIDATURE

Tutti coloro che intendono concorrere alla carica di componente del Consiglio Nazionale in rappresentanza rispettivamente, delle strutture territoriali Provinciali – Delegati Provinciali appartenenti all'Area Centro e degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP), devono proporre la propria formale candidatura e devono essere in possesso dei requisiti generici previsti dall'art. 4, commi 4 e 5 dello Statuto del CIP, nonché dei requisiti specifici previsti, dall'art. 39 dello Statuto CIP **per il rappresentante delle Strutture Territoriali Provinciali – Delegati Provinciali, appartenenti all'Area Centro, individuata ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e 22 del Regolamento delle Strutture Territoriali del CIP; dall'art 40 dello Statuto CIP per il Rappresentante degli EPP.**

Le candidature, che devono essere sottoscritte dall'interessato con firma autografa, autenticata nelle forme di legge (*), devono pervenire all'Ufficio Centrale Elettorale, presso l'Ufficio Affari Giuridici, a mezzo Posta Elettronica Certificata (da pec a pec) all'indirizzo elezionicip@pec.comitatoparalimpico.it o con raccomandata a.r. o a mano con ricevuta di consegna, presso la sede nazionale del CIP in Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma.

Le candidature possono essere presentate utilizzando il modello pubblicato sul sito www.comitatoparalimpico.it, unitamente al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

E DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE le ore 15.00 del giorno 17 novembre 2025

Presso l'Ufficio Affari Giuridici opera l'Ufficio Centrale Elettorale, la cui composizione è stabilita con delibera di Giunta Nazionale. L'Ufficio Centrale Elettorale verifica l'ammissione e la regolarità delle candidature e ne assicura la più ampia pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito www.comitatoparalimpico.it

Le candidature pervenute oltre i termini o con modalità diverse rispetto a quanto sopra indicato sono irricevibili.

(*) ai sensi dell'art. 46 – Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, allegare fotocopia di un documento di identità

Avverso l'ammissione o la reiezione delle candidature può essere proposto ricorso – da presentarsi tassativamente entro le ore 18:00 del terzo giorno successivo alla pubblicazione sul sito www.comitatoparalimpico.it degli elenchi delle candidature. I ricorsi devono essere presentati alla Commissione Verifica Poteri, adeguatamente motivati ed eventualmente corredati di idonea documentazione, tramite PEC elezionicip@pec.comitatoparalimpico.it o con ogni altro mezzo utile idoneo a comprovarne la ricezione, anche via mail all'indirizzo: elezioni@comitatoparalimpico.it. La Commissione Verifica Poteri deciderà a maggioranza entro il secondo giorno lavorativo successivo. Avverso le decisioni della Commissione Verifica Poteri può essere presentato ricorso, entro il giorno che precede l'Assemblea, direttamente ed in via definitiva all'Assemblea stessa, che deciderà con votazione per appello nominale, con esclusione dei voti dei candidati, come primo atto dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI D'ELEGGIBILITÀ

Il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto del CIP deve essere certificato con dichiarazione con firma autografa, autenticata nelle forme di legge, resa dai candidati all'atto della presentazione della candidatura.

In caso di dichiarazione mendace, si procederà a termini di legge. In caso di dichiarazione mendace e di successiva, eventuale, assunzione della carica elettiva, si procederà all'automatica decadenza dalla carica, oltreché a termini di legge.

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

Scaduti i termini prescritti per la presentazione delle candidature, l'Ufficio Centrale Elettorale del CIP provvede a predisporre due distinti elenchi contenenti i candidati a rappresentare in Consiglio Nazionale, rispettivamente, *le Strutture territoriali CIP-Delegati Provinciali dell'Area centro e gli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP)*

Ogni singolo elenco, pubblicato sul sito istituzionale, sarà altresì esposto presso la sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

ASSEMBLEE ELETTIVE

Il rappresentante delle strutture territoriali provinciali dell'area centro è eletto dall'assemblea dei Delegati Provinciali per l'area centro. L'assemblea, indetta dalla Giunta Nazionale per **il giorno 1° DICEMBRE 2025** è convocata dal Presidente del CIP entro **il 7 novembre 2025** a mezzo posta elettronica.

Il rappresentante degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPP) – è eletto dall'Assemblea composta dai Presidenti degli Enti di Promozione sportiva paralimpica (EPP-EPSP) (art. 40 Statuto CIP). L'Assemblea, indetta dalla Giunta Nazionale per **il 1° dicembre 2025**, è convocata dal Presidente del CIP entro **il 7 novembre 2025** a mezzo posta elettronica.

Il componente in rappresentanza dei Delegati Provinciali - Area centro e il Rappresentante degli EPP sono eletti dalle rispettive assemblee con il sistema della **preferenza unica**.

Nelle Assemblee non sono ammesse deleghe di voto.

COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONI DI SCRUTINIO

La Verifica Poteri è affidata per ciascuna Assemblea, ad apposita Commissione. Essa fungerà anche da Commissione di Scrutinio e sarà nominata dal Presidente Nazionale entro **il 7 novembre 2025**. Sarà composta da 3 membri scelti preferibilmente tra i componenti degli organi centrali del CIP o esperti in materie giuridiche, non candidati nelle singole Assemblee, di cui uno con funzioni di Presidente.

La Commissione Verifica Poteri, organo permanente, decide a maggioranza in prima istanza avverso la reiezione delle candidature, controlla l'identità degli aventi diritto a voto e provvede, altresì, alla consegna, all'atto delle votazioni, delle relative schede.

La Commissione di scrutinio ha il compito di espletare le operazioni di scrutinio delle votazioni, al termine delle quali, redatto il relativo verbale, annuncia i risultati al Presidente dell'Assemblea elettiva.

Per la validità delle Assemblee elettive in I convocazione occorre la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto; in II convocazione è necessaria la presenza di 1/3 degli aventi diritto di voto.

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Il Presidente dell'Assemblea elettiva, nominato dal Presidente del CIP, apre i lavori comunicando i dati della Commissione Verifica Poteri circa la valida costituzione dell'Assemblea Elettiva e pone in votazione, in definitiva istanza, gli eventuali ricorsi per l'ammissione o la reiezione di proposte di candidature:

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'O.d.G. che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano lo svolgimento dei lavori. Sono considerate norme regolanti le operazioni elettorali anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'O.d.G.. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti;
- e) dichiara chiusi i lavori, esaurita la votazione delle cariche all'O.d.G.;
- f) controlla la rispondente stesura del verbale e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Il Segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente del CIP.

VOTAZIONI

Le elezioni avvengono con votazioni a scrutinio segreto:

I voti vengono espressi su apposite schede predisposte dal CIP, nelle quali saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica.

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per ogni scheda.

Le schede sulle quali siano state espresse preferenze in numero superiore a quello stabilito e quelle sulle quali siano stati apposti segni identificativi oltre a quelli consentiti per indicare il voto di preferenza, sono nulle.

Il computo dei voti è affidato alla Commissione di Scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione debbono essere conservate ed indicate al verbale.

ELEZIONE A COMPONENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Sono eletti alla carica di componenti del Consiglio Nazionale coloro che, nelle rispettive Assemblee,

hanno conseguito il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i soli candidati che hanno ottenuto un numero pari di voti, ripetendo la votazione fino ad un massimo di tre ballottaggi.

In caso di ulteriore parità, verranno dichiarati eletti i candidati più anziani di età.

La lista dei risultati di scrutinio di ciascuna assemblea resterà valida per l'intero quadriennio e, per analogia a quanto disposto dall'art. 6, comma 8, dello Statuto del CIP, nel caso di cooptazione di un componente, sarà nominato componente del Consiglio Nazionale, dal Consiglio stesso, il primo dei non eletti.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Il verbale dell'Assemblea Elettiva, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Elettiva, è redatto entro 30 giorni ed è conservato presso l'Ufficio Organi Collegiali del CIP.

Ciascun partecipante avente diritto a voto ha facoltà di prenderne visione.